



Consiglio Regionale  
della Puglia

LEGGE REGIONALE

"Apposizione di termini alla l.r. 11.12.1984, n. 52".



Consiglio Regionale  
della Puglia

LEGGE REGIONALE

"Apposizione di termini alla l.r. 11.12.1984, n. 52".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Le agenzie di viaggi e turismo - già classificate di cat. A, B e C ai sensi dell'abrogata normativa statale - che non hanno ancora conseguito l'autorizzazione regionale di cui all'art. 4 della l.r. 11.12.1984, n. 52, devono adeguarsi, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 della l.r. 11.12.84, n. 52, pena la decadenza della licenza in possesso.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale  
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 21.12.1993 ed  
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)